Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 23 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 5ª, 6ª e 7ª.

(2136)

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 593.
Proroga dei contratti di affitto per la coltivazione delle cave.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 106;
Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti di locazione di cave stipulati anteriormente al 10 giugno 1940, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1949, possono essere prorogati, a richiesta del conduttore che abbia eseguito nelle cave stesse impianti meccanici ed opere di preparazione, se, in conseguenza dello stato di guerra, si è verificata sospensione di lavori, o la lavorazione è proseguita in misura ridotta, in modo però che non sia stato possibile conseguire l'ammortamento delle spese di preparazione e degli impianti meccanici.

La proroga è consentita per un periodo uguale alla durata della sospensione o della riduzione della lavorazione.

Art. 2.

La proroga prevista nell'articolo precedente si applica altresì ai contratti scaduti, se il conduttore sia ancora in possesso della cava e non abbia ancora trasferito gli impianti, quand'anche sia intervenuta sentenza di rilascio.

Art. 3.

Il conduttore non ha diritto alla proroga:
1) se non coltivi la cava direttamente;
2) se sia incorso in gravi inadempienze.

Se il conduttore non coltivi direttamente la cava, il coltivatore può chiedere al locatore di subentrare per il periodo della proroga nel contratto di locazione, e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano gravi motivi.

Se l'inadempienza consiste nel mancato pagamento, il conduttore che paghi il corrispettivo dovuto entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ha diritto alla proroga, salvo che la sentenza che ha pronunziato la risoluzione del contratto abbia avuto esecuzione.

Il conduttore decade dalla proroga se durante la stessa incorra in gravi inadempienze o non coltivi la cava direttamente.

Art. 4.

In mancanza di accordo fra le parti circa l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, le relative controversie saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dai due eletti, o, in caso di dissenso, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 5.

Il corrispettivo che, per il periodo della proroga, deve essere corrisposto al locatore della cava dal conduttore o dal coltivatore subentrante, in mancanza di accordo fra le parti, è determinato dal collegio degli arbitri di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 353 — FRASCA

REGIO DECRETO 31 maggio 1946, n. 594.
Segni caratteristici delle nuove cartelle del Consolidato 3,50 per cento (emissione 1902).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 settembre 1902, n. 425, col quale furono stabiliti e approvati i segni caratteristici delle cartelle di prima emissione del Consolidato 3,50 per cento, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166;
Visto l'art. 119 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, che dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del Consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da emettersi per il cambio di quelle rimaste prive di cedole con la riscossione della rata

al 1° luglio 1945 e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1° luglio detto e semestri successivi fino al 30 giugno 1955, sono stampate su carta bianca filigranata e conformi ai modelli, che visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro, vengono depositati, insieme col presente, negli Archivi generali del Regno.

La filigrana della carta è costituita, nel corpo della cartella, da una cornice con intreccio a greca in scuro, che racchiude la leggenda « Debito pubblico » in chiaro scuro, e, nelle cedole, da tre strisce, con motivi di intreccio a greca in scuro, intercalate orizzontalmente da altre due strisce, formate da quattro linee ondulate in chiaro.

Le cartelle sono distinte in otto tagli per la rispettiva rendita di L. 3,50, 7, 17,50, 35, 70, 140, 350, 700.

Art. 2.

Il corpo di ciascuna cartella presenta nella parte anteriore una cornice rettangolare a motivi di « bianco linea », che racchiude un fondino minutissimo a motivi simmetrici, interrotto a sinistra da uno spazio rettangolare, su cui è stampata l'effigie della dea Roma. Vicino a questa, in basso, è uno spazio quadrato in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco circolare con la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », avente al centro lo stemma dello Stato. Nell'altro angolo, in basso a destra, esiste pure uno spazio quadrato in bianco con la stampa del bollo demaniale, di valore diverso a seconda del taglio della cartella.

Le cartelle dei primi sette tagli portano, nell'angolo superiore sinistro, l'indicazione a traforo della rendita annua: quelle di L. 7 e 70 in lettere; e quelle di L. 3,50, 17,50, 35, 140 e 350 in cifre.

Il corpo del titolo è tenuto distinto dalla serie delle cedole, mediante una grossa striscia orizzontale intercorrente. Su tale striscia, nel prospetto, risulta stampata, su un fondino minutissimo, la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », mentre nel rovescio motivi di ornato ripetuti formano la striscia di separazione.

Un'altra striscia simile a quella anzidetta divide verticalmente il corpo del titolo dalla matrice e reca, nel prospetto, la leggenda « Debito pubblico », sulla quale è riportato, a stampatello nero, in grandi cifre, il numero d'iscrizione del titolo. Nel rovescio la striscia di separazione è consimile per disegno a quella che divide il titolo dalle cedole.

Art. 3.

Nella parte anteriore del corpo delle cartelle è la leggenda: « Debito pubblico del Regno d'Italia, Consolidato tre e mezzo per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura » e l'indicazione del numero di iscrizione del titolo, seguita da quella, in lettere, della rendita annua. Sono altresì indicate la decorrenza del godimento, le modalità di riscossione degli interessi, il numero di posizione e la data di emissione, sotto la quale è ripetuto il numero di iscrizione.

A sinistra di tali leggende è ripetuta verticalmente l'indicazione dell'importo della rendita annuale e a destra, pure verticalmente, è citata la legge 12 giugno 1902, n. 166, di creazione del prestito.

Seguono le firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo della divisione Gran Libro e del rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, e quindi le norme circa il pagamento degli interessi semestrali nel Regno e all'estero.

Il rovescio del corpo della cartella è diviso in quattro spazi uguali, circondati da una cornice rettangolare a motivi di ornato ripetuti. Nei primi tre spazi, a cominciare da sinistra, sono indicate, rispettivamente in linqua francese, inglese e tedesca, la specie del debito, l'ammontare della rendita e le modalità del pagamento degli interessi. Sotto tali leggende spiccano grandi cifre, a tratteggio ondulato, indicanti la rendita annua del titolo. Il quarto spazio, a destra, è in bianco.

Le cartelle, da emettersi per cambio, recano la data di emissione: « 1° luglio 1945 », il numero di posizione: « 3300 » e le firme del direttore generale del Debito pubblico: « U. Conti »; del capo della divisione Gran Libro: « Gentilucci » e del direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti: « M. D'Onofrio ».

Art. 4.

Le venti cedole, per la riscossione delle rate semestrali di interessi, sono disposte in corrispondenza del lato inferiore della cartella, su quattro colonne di cinque cedole ciascuna e sono numerate dall'1 al 20 progressivamente da destra a sinistra verso l'alto.

Ogni cedola, di formato rettangolare, presenta, nella parte anteriore, una cornicetta, che racchiude a sinistra l'effigie della dea Roma e a destra un fondino minutissimo, interrotto in basso da uno spazio rettangolare in bianco, su cui è impresso il bollino a secco del « Debito pubblico del Regno d'Italia », recante al centro lo stemma dello Stato.

Sul fondino sono stampati: la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », il numero d'ordine della cedola, il numero di iscrizione della cartella, l'importo della rendita annuale, la scadenza semestrale e il valore, in lettere, di ogni cedola. In basso, a destra, è ripetuto il numero di iscrizione. A fianco di queste leggende vi sono, a sinistra, la leggenda: « Legge 12 giugno 1902, n. 166 » e, a destra, quella: « Consolidato 3 1/2 per cento netto ».

Il rovescio di ogni cedola presenta una cornicetta lineare, che racchiude due spazi: quello di destra è in bianco; l'altro di sinistra invece porta stampato al centro, come fondino in cifre grandi a tratteggio ondulato, l'importo della cedola.

Vi sono indicati altresì, nelle lingue francese, inglese e tedesca, il valore di ciascuna cedola, la data di scadenza e le modalità di pagamento. In basso, a destra, è riportato il numero progressivo della cedola.

Art. 5.

Nella parte anteriore delle cartelle e delle cedole le leggende sono stampate, per tutti i tagli, in colore « blu turchino » sopra un fondo « verde bottiglia » con cornici dello stesso colore. L'effigie della dea Roma è riprodotta calcograficamente in colore blu. I numeri d'iscrizione, le firme e il bollo demaniale sono stampati tipograficamente in colore nero.

I colori invece delle leggende, delle cornici, e delle grandi cifre indicanti i valori, nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e per ciascun taglio, come risulta dal seguente prospetto:

Cartelle	Cornice e leggende	Valore in grandi cifre
da L. 3,50 . . .	bruno rosso	viola
» 7 — . . .	viola	bruno rosso
» » 17,50 . . .	bruno rosso	verde oliva
» » 35 — . . .	lilla	verde bottiglia
» » 70 — . . .	verde oliva	bruno rosso
» » 140 — . . .	verde smeraldo	viola
» » 350 — . . .	blu	bruno siciliano
» » 700 — . . .	bruno siciliano	blu

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 354. — FRASCA

REGIO DECRETO 31 maggio 1946, n. 595.

Segni caratteristici delle nuove cartelle del Consolidato 3,50 per cento (emissione 1906).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 novembre 1906, n. 616, che approvò la forma e determinò i distintivi per la prima emissione delle cartelle del Consolidato 3,75 = 3,50 per cento, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto l'art. 119 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, che dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del Consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262, da emettersi per il cambio di quelle rimaste prive di cedole, con la riscossione della rata al 1° luglio 1945, e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1° luglio detto e semestri successivi, fino al 30 giugno 1955, sono stampate su carta bianca filigranata e conformi ai modelli, che, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro, vengono depositati, insieme col presente, negli Archivi generali del Regno.

La filigrana del corpo delle cartelle rappresenta una cornice con intreccio a greca in scuro, che racchiude la leggenda « Debito pubblico » in chiaro scuro.

La filigrana delle cedole è costituita da tre strisce, con motivi di intreccio a greca in scuro, intercalate orizzontalmente da altre due strisce, formate da quattro linee ondulate in chiaro.

Le cartelle sono distinte in otto tagli per la rispettiva rendita di L. 3,50, 7, 17,50, 35, 70, 140, 350 e 700.

Art. 2.

Ogni cartella, stampata in tipografia e calcografia nel prospetto e in tipografia nel rovescio, si compone di due parti essenziali: il corpo del titolo e la serie delle cedole.

Il corpo del titolo ha forma rettangolare e, nella parte anteriore, presenta una cornice, pure rettangolare, a motivi di « bianco linea », che racchiude un fondino munitissimo a motivi simmetrici, interrotto, a sinistra, da uno spazio rettangolare, su cui è stampata la testa della dea Roma. Vicino a questa, in basso, è uno spazio quadrato in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco circolare, con la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », che circonda lo stemma dello Stato. Nell'altro angolo, in basso a destra, esiste pure uno spazio quadrato in bianco, con la stampa del bollo demaniale, di valore diverso a secondo del taglio della cartella.

Nel corpo del titolo è stampata la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia - Consolidato 3,50 %, esente da ogni imposta presente e futura (legge 29 giugno 1906, n. 262) », nonchè l'indicazione del numero di iscrizione della cartella, seguita da quella, in lettere, dell'ammontare della rendita annua. Sono altresì indicate la decorrenza del godimento, le modalità di riscossione degli interessi, il numero di posizione e la data di emissione, sotto la quale è ripetuto il numero di iscrizione.

A sinistra delle anzidette leggende è ripetuta verticalmente l'indicazione dell'importo della rendita annuale del titolo.

Seguono le firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo della divisione Gran Libro e del rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti; e quindi le norme circa il pagamento degli interessi semestrali nel Regno e all'estero.

Le cartelle dei primi sette tagli portano poi, nell'angolo superiore destro, l'indicazione a traforo del capitale nominale: quelle di L. 100, 1000, 2000 e 10.000 in lettere; e quelle di L. 200, 500 e 4000 in cifre.

Le cartelle, da emettersi per cambio, recano la data di emissione: « 1° luglio 1945 », il numero di posizione: « 3290 » e le firme del direttore generale del Debito pubblico: « U. Conti », del capo della divisione Gran Libro: « Gentilucci » e del direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti: « M. D'Onofrio ».

Art. 3.

Nel rovescio del corpo della cartella, entro una cornice rettangolare a motivi di ornato ripetuti, sono indicate, in due spazi uguali verso sinistra, la specie del

debito, l'ammontare della rendita e le modalità del pagamento degli interessi, in lingua francese e in lingua inglese. Sotto tali leggende spiccano grandi cifre, a tratteggio ondulato, indicanti la rendita annua del titolo. Il terzo spazio a destra è in bianco.

Art. 4.

Le venti cedole, per la riscossione delle rate semestrali di interessi, sono disposte in corrispondenza del lato inferiore della cartella, su quattro colonne di cinque cedole ciascuna, e sono numerate dall'1 al 20, progressivamente da destra a sinistra verso l'alto.

L'insieme delle cedole, tanto nel prospetto come nel rovescio, è tenuto distinto dal corpo del titolo, mediante una grossa striscia orizzontale intercorrente. Su di essa, nel prospetto, risulta stampata, su un fondino minutissimo, la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia »; mentre nel rovescio motivi di ornato ripetuti costituiscono la striscia divisoria.

Ogni cedola è pure di formato rettangolare e nella parte anteriore presenta una cornicetta, che racchiude a sinistra l'effigie della dea Roma e a destra un fondino minutissimo, interrotto in basso da uno spazio rettangolare bianco, su cui è impresso il bollino a secco del « Debito pubblico del Regno d'Italia ».

Sul fondino sono stampati: la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », il numero d'ordine della cedola, il numero di iscrizione della cartella, l'importo della rendita annuale, la scadenza semestrale e il valore in lettere di ogni cedola. In basso, a destra, è ripetuto il numero di iscrizione. A fianco di queste leggende vi sono, a sinistra, la leggenda « Legge 29 giugno 1906 », e, a destra, quella: « Tre e cinquanta per cento ».

Il rovescio di ogni cedola si presenta con una cornicetta lineare, che racchiude due spazi: quello di destra è in bianco; l'altro a sinistra invece porta stampato al centro, come fondino in cifre grandi a tratteggio ondulato, l'importo della cedola. Vi sono indicati inoltre, nelle lingue francese e inglese, il valore di ciascuna cedola, la data di scadenza, e le modalità di pagamento. In basso a destra è riportato il numero progressivo della cedola stessa.

Art. 5.

La lista di separazione del corpo della cartella dalla matrice è costituita, nel prospetto, da una striscia, in senso verticale, consimile a quella che divide il titolo dalle cedole, e reca la leggenda « Debito pubblico » sulla quale è riportato, a stampatello nero, in grandi cifre, il numero di iscrizione del titolo stesso. Nel rovescio la striscia verticale di separazione è identica per disegno a quella orizzontale descritta nell'articolo precedente.

Art. 6.

Nella parte anteriore delle cartelle e delle cedole, le leggende sono stampate, per tutti i tagli, in colore « bruno siciliano » sopra un fondo « blu turchino » con cornici dello stesso colore. I numeri di iscrizione, le firme e il bollo demaniale sono stampati tipograficamente in colore nero. L'effigie della dea Roma è stampata calcograficamente in colore bistro.

I colori invece delle leggende, delle cornici, e delle grandi cifre indicanti i valori, nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e per ciascun taglio, come risulta dal seguente prospetto:

Cartelle	Cornice e leggende	Valore in grandi cifre
da L. 3,50 . . .	bruno rosso	bruno grigio
» » 7 — . . .	bruno siciliano scuro	rosso bruno
» » 17,50 . . .	rosso bruno	verde oliva
» » 35 — . . .	bruno siciliano	verde bottiglia
» » 70 — . . .	verde	rosso bruno
» » 140 — . . .	verde bottiglia	bruno
» » 350 — . . .	blu	bruno
» » 700 — . . .	bruno	blu

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 355. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Determinazione dei contingenti di biglietti di Stato in circolazione e revoca dell'emissione di quelli da L. 20.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale n. 138406 del 13 settembre 1945 con il quale sono stati determinati i tagli e i contingenti dei biglietti di Stato;

Considerato che la emissione dei biglietti di Stato di L. 20 non è stata effettuata nè si ravvisa l'opportunità di attuarla;

Ritenuta la necessità di fissare nuovi contingenti per i singoli tagli, in relazione alle esigenze degli scambi;

Decreta:

I contingenti dei biglietti di Stato vengono determinati come segue:

da L. 10	L. 4.000.000.000
» » 5	» 3.500.000.000
» » 2	» 300.000.000
» » 1	» 200.000.000
Totale . . .	L. 8.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale della Società Mineraria Carbonifera Sarda (Uffici dell'Italia settentrionale).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 475 milioni nel capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e che l'Azienda predetta è proprietaria dell'intero pacchetto azionario della Società Mineraria Carbonifera Sarda e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di questa ultima Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società Mineraria Carbonifera Sarda (Uffici dell'Italia settentrionale) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni, al licenziamento di cinque suoi dipendenti e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda (Uffici dell'Italia settentrionale), sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, nei confronti di cinque suoi dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(2099)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti di 20 suoi dipendenti dalla Società Anonima Ligniti Italia Meridionale (L.I.M.S.A.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione per lire 48 milioni nel capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) e che l'Azienda predetta possiede la maggioranza del capitale azionario della Ligniti Italia Meridionale S. A. (L.I.M.S.A.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di questa ultima società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che nel dicembre 1943-gennaio 1944 la Ligniti Italia Meridionale S.A. (L.I.M.S.A.) ha proceduto al licenziamento di venti dipendenti e che i licenziamenti suddetti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati dalla Ligniti Italia Meridionale S. A. (L.I.M.S.A.), sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, nei confronti di 20 suoi dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(2100)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Dichiarazione di inefficacia della delega fatta dal sedicente ministro delle finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea 30 ottobre 1944 della Società per azioni « Ala Littoria ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, d'ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, concernente la proroga dei termini previsti dell'art. 4, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società Ala Italiana figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato, in quanto il capitale di detto ente è stato formato dallo Stato;

Viste le deliberazioni 30 ottobre 1944 prese nel Nord Italia sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, nell'assemblea degli azionisti della Società Ala Littoria (già Ala Italiana) per l'approvazione del bilancio della predetta Società chiuso al 30 giugno 1944;

Considerato che nella predetta assemblea il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detto atto può essere dichiarato inefficace a norma delle citate disposizioni (secondo comma art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia della delega fatta dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea 30 ottobre 1944 della Società Ala Littoria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2096)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Calendario venatorio per il 1946-1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte degli ispettori provinciali dell'agricoltura, commissari straordinari dei Comitati provinciali della caccia, redatte di concerto coi presidenti delle Sezioni provinciali dei cacciatori e dei rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina;

Ritenuto che le proposte anzidette segnalano, nella grande maggioranza, il voto diretto ad ottenere che la apertura della caccia abbia luogo il 15 agosto 1946, sia per la selvaggina migratoria come per quella stanziale, e che l'art. 12 del succitato testo unico dà facoltà a questo Ministero di anticipare soltanto l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, mentre, per la selvaggina stanziale, l'inizio della stagione venatoria è fissato alla prima domenica di settembre, salvo diversa disposizione prefettizia, in forza dell'art. 19 della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria si aprono il 15 agosto 1946.

I prefetti, ove lo ritengano opportuno, si avvarranno delle facoltà di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale per consentire alla stessa data l'apertura dell'esercizio venatorio anche per la selvaggina stanziale, esclusi il cervo, il daino e il cinghiale, la cui apertura ha luogo il 1° novembre 1946.

Nelle provincie nelle quali i prefetti non si avvarranno delle facoltà di cui sopra, l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale avrà luogo, come per legge, alla prima domenica di settembre.

Art. 2.

L'esercizio venatorio si chiude il 1° gennaio 1947, salvo le eccezioni previste dal ricordato art. 12 del testo unico sulla caccia.

Art. 3.

La caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, è consentita fino al 30 marzo 1947 e la caccia ai palmipedi e ai trampolieri, fino al 20 aprile 1947.

Fino al 30 marzo 1947 è consentita, altresì, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a tre centimetri di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio.

Art. 4.

Entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 1° aprile al 25 maggio 1947, escluse le località in istato di coltura e quelle dove a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nella penisola Salentina la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di m. 2000.

Art. 5.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e il Consiglio della Valle di Aosta, provvederanno per le provincie delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

(2114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pontassieve a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pontassieve (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 550.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2116)

Autorizzazione al comune di Andria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Andria (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2117)

Autorizzazione al comune di Albano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Albano (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 570.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2118)

Autorizzazione al comune di Gela a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Gela (provincia di Caltanissetta), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 850.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2119)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Distacco del Consorzio di bonifica dell'Agro di Chilivani dal raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica riuniti della provincia di Sassari.

Con decreto luogotenenziale 5 aprile 1946 è stato disposto il distacco del Consorzio di bonifica dell'Agro di Chilivani dal raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica riuniti della provincia di Sassari.

(2115)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 giugno 1946, recante norme per la produzione, la detrazione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1946, n. 152, si è incorso nei seguenti errori:

al primo comma dell'art. 14, ove è detto: *lettera C;* deve intendersi detto: *lettera B;*

al secondo comma dell'art. 14, ove è detto: *lettera B;* deve intendersi detto: *lettera C.*

(2120)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Il decreto Ministeriale 1° luglio 1946, relativo alla costituzione della commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1946, n. 159, deve intendersi emanato sotto la data 1° *luglio* 1945.

(2121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 luglio 1946 - N. 159

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93,80
Id. 3,50 % 1902	86,70
Id. 3 % lordo	74,40
Id. 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 5 % 1936	96,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,3.5
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.